## Concordato con riserva, offerta da parte di soggetto già individuato e procedimento competitivo

Tribunale di Rovigo, 17 novembre 2015. Presidente D'Amico. Estensore Martinelli.

Concordato preventivo - Concordato con riserva - Atti urgenti di straordinaria amministrazione - Poteri informativi del tribunale - Facoltà di far emergere i tratti essenziali della proposta

La previsione del settimo comma dell'articolo 161 legge fall., la quale consente al tribunale di assumere informazioni e di avvalersi del parere del commissario al fine di autorizzare o meno gli atti urgenti di straordinaria amministrazione prospettati dall'imprenditore, costituisce una modalità di attivazione di un procedimento idoneo a far emergere, laddove necessario e se del caso mediante la nomina di un ausiliario del giudice ex articolo 68 c.p.c., i tratti essenziali della proposta concordataria in corso di preparazione, così da evitare iniziative in contrasto con la medesima.

## Concordato preventivo - Concordato con riserva - Offerta d'acquisto dell'azienda da parte di soggetto già individuato -Procedura competitiva - Ammissibilità

Qualora il ricorso per concordato con riserva ex articolo 161, comma 6, legge fall. dia atto dell'esistenza di un'offerta per l'acquisto dell'azienda da parte di soggetto già individuato, è possibile disporre immediatamente l'attivazione di una procedura competitiva ai sensi dell'articolo 163-bis legge fall.

(Massima a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)

## omissis

letta la domanda di concordato preventivo presentata, ai sensi del sesto comma dell'art. 161 l.f., da F. A. titolare dell'impresa farmaceutica avente sede \*\*, con ricorso depositato in Cancelleria data 9 novembre 2015;

riscontrato, quindi, ad un primo e sommario esame – privo comunque del carattere della esaustività e suscettibile di ulteriori approfondimenti nell'ulteriore corso della procedura – il ricorrere dei presupposti minimi di ammissibilità relativi alla competenza territoriale, all'esercizio dell'attività commerciale da parte della ricorrente, al superamento delle soglie di cui all'art. 1 l.f. ed alla effettiva sussistenza di uno stato di crisi (oltre che accertato il deposito della documentazione richiesta);

\* \* \*

osservato, sotto un primo profilo, per ciò che attiene al riscontro della competenza territoriale (come modificata dal d.lgs 155/2012), che – dovendosi fare uso dei criteri dettati in proposito dall'art. 9 l.f. e, del tutto conseguentemente, dovendosi recepire gli orientamenti giurisprudenziali formatisi in subiecta materia risulta opportuno valorizzare la circostanza desumibile dal fatto che la sede legale risulta a \* (così come la residenza del ricorrente), trattandosi di elemento presuntivo idoneo, in assenza di altri e più specifici elementi di valutazione di contraria valenza, individuare la sede principale dell'impresa (Cass. 21 marzo 2003 n. 4206; Cass., 28 agosto 2002 n. 12640 e Cass., 23 aprile 2002 n. 5945), e ciò tanto più ove si consideri che non sussistono allo stato elementi tali da porre in dubbio la circostanza che il centro direttivo ed amministrativo degli affari dell'impresa, e cioè il luogo nel cui ambito vengano di fatto assunte le decisioni relative alle scelte imprenditoriali e siano promossi sul piano organizzativo i propri affari (Cass. 2 febbraio 2004 n. 1853 e 21 marzo 2003 n. 4206), risulti appunto ubicato all'interno della circoscrizione di questo Tribunale;

considerato, in secondo luogo, che non appare discutibile la natura commerciale dell'attività svolta dall'impresa che, in ottemperanza al disposto dell'art. 2195 c.c., risulta essere quella farmaceutica; notato, sotto un terzo profilo, come il nuovo testo dell'art. 160 l.f., pur omettendo un esplicito richiamo alla nozione contenuta nel precedente art. 1 – che apre la disciplina generale sull'insolvenza provvedendo a definire gli ambiti di accesso alla medesima – debba necessariamente essere letto, anche al fine di salvaguardare la

necessariamente essere letto, anche al fine di salvaguardare la tendenziale unitarietà del sistema, in correlazione con il disposto di quest'ultimo, il quale appunto individua attraverso una serie di indici precisi e documentalmente riscontrabili quali imprese siano fallibili e, quindi, possano del pari avvalersi degli strumenti concordatari;

constatato che nel caso di specie non sussistono dubbi di sorta in merito al ricorrere del citato requisito, dal momento che le dimensioni dell'impresa già di per sé testimoniano il superamento delle soglie prese in considerazione dal legislatore all'art. 1 l.f., come emerge dai bilanci degli ultimi tre anni prodotti;

ricordato, da ultimo, come si sia affermato che lo stato di crisi si distingue dallo stato di insolvenza nel senso che di esso costituisce una situazione prodromica, da intendersi quale "rischio di insolvenza", che si verifica quando l'imprenditore, pur potendo adempiere i debiti già scaduti, già preveda che non sarà in grado di adempiere a quelli di prossima scadenza;

condivisa siffatta ricostruzione ermeneutica, secondo la quale la nozione di crisi ricomprenderebbe in sé, come fenomeno assorbito, quello più grave dell'insolvenza – anziché quella secondo cui invece il concetto in esame presenterebbe una portata sostitutiva, e quindi di fatto alternativa, rispetto alla precedente – così da potersi

ammettere alla procedura concordataria non solo l'imprenditore in stato di crisi, intesa alla stregua di un minus rispetto all'insolvenza, ma anche la compagine che versi in quest'ultima, più grave situazione;

constatato che nella fattispecie si tratta di una insolvenza, come agevolmente evincibile dall'esame dei bilanci in atti e dalla lettura delle considerazioni contenute nel ricorso introduttivo;

<del>\* \* \*</del>

rilevato che il VI comma dell'art. 161 l.f. prevede la facoltà per l'imprenditore di depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi ed elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti, con riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi II e III entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni, salvo che, ai sensi di quanto disposto dal successivo decimo comma e fermo il disposto del primo comma dell'articolo 22, già non penda un procedimento per la dichiarazione di fallimento, nel qual caso il predetto termine non può superare i sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni;

considerato allora che nella fattispecie – riscontrato il ricorrere dei presupposti di ammissibilità – il termine richiesto può essere concesso per un periodo di tempo pari a cento venti giorni, non pendendo alcuna domanda di fallimento;

opinato, d'altronde, non apparire necessaria, neppure in via sommaria, la previa determinazione degli aspetti essenziali della proposta e del connesso piano concordatario che si andranno a formulare, dal momento che:

- per un verso è lo stesso legislatore a lasciare all'imprenditore la facoltà di depositare addirittura, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, I comma, l.f., che di per sé rappresenta una domanda assai diversa da quella concordataria,
- per altro verso, prevedendo il VII comma dell'art. 161 l.f. che il Tribunale possa comunque assumere sommarie informazioni, oltre al parere del commissario, al fine di autorizzare o meno gli atti urgenti e di straordinaria amministrazione richiesti dall'imprenditore, risulta in ogni caso attivabile un idoneo procedimento attraverso il quale far emergere, laddove necessario (e se del caso mediante la nomina di un ausiliario del Giudice ex art. 68 c.p.c.), almeno i tratti essenziali della formulanda proposta, così da evitare il compimento di iniziative in contrasto con la medesima;

\* \* \*

ribadito quindi che nelle more del compimento del predetto termine il debitore, ai sensi del VII comma dell'art. 161 l.f., è

abilitato al compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Tribunale, il quale deve acquisire il parere del commissario e può assumere sommarie informazioni, e che, a mente del successivo VIII comma, spetta al Tribunale la facoltà di disporre idonei obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, che il debitore è tenuto ad assolvere sino alla scadenza del termine fissato;

riscontrata, sotto tale profilo, la opportunità di prevedere allora l'onere, a carico del debitore, di depositare:

- a) entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto, un riepilogo dei crediti di terzi che si presume sorgeranno per effetto degli atti legalmente compiuti nel periodo di proroga,
- b) entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto e con cadenza mensile, un prospetto delle operazioni, attive e passive, compiute in ogni singolo periodo di tempo, di importo unitario superiore alla soglia degli € 10.000,00, relative all'ordinaria amministrazione dell'attività aziendale, nonché degli oneri finanziari maturati nel periodo in esame, gestione finanziaria dell'impresa nell'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;
- c) con cadenza mensile una relazione sulla situazione finanziaria, da pubblicarsi sul Registro delle Imprese da parte della Cancelleria, il giorno successivo al deposito;

ricordato come il pagamento di creditori anteriori alla data di deposito del ricorso de quo comporta la revoca del concordato ai sensi dell'art. 173 l.f.;

ritenuto opportuno, anche per vagliare eventuali opportunità di autorizzare atti di straordinaria amministrazione richiesti, nominare un commissario giudiziale, individuato nel dr. Riccardo Ghirelli;

rilevato che nel ricorso si dà atto di una offerta per l'acquisto della azienda farmaceutica (depositata agli atti) per € 860.000,00 sicché si rende necessario disporre immediatamente una procedura competitiva, ai sensi dell'art. 163 bis l.f. (introdotto dal d.l. n. 83/2015 convertito con modificazioni dalla l. n. 132/2015), come da separato provvedimento

## P. Q. M.

- A) concede a F. A. titolare dell'impresa farmaceutica avente sede a \* n. 26 (C.F. BRDFRC52T02G224R, P. IVA 00835950296), termine di giorni cento venti dalla pubblicazione del presente decreto per il deposito della proposta concordataria e del piano, oltre che della documentazione di cui al secondo e terzo comma dell'art. 161 l.f.;
- b) ordina alla ricorrente di depositare:
- entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto, un riepilogo dei crediti di terzi che si presume sorgeranno per effetto degli atti legalmente compiuti nel periodo di proroga,

- entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto e con cadenza mensile, un prospetto delle operazioni, attive e passive, compiute in ogni singolo periodo di tempo, di importo unitario superiore alla soglia degli € 10.000,00, relative all'ordinaria amministrazione dell'attività aziendale, sotto la vigilanza del commissario giudiziale, nonché degli oneri finanziari maturati nel periodo in esame ed una relazione sulla gestione finanziaria dell'impresa nell'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;

- con cadenza mensile una relazione sulla situazione finanziaria, da pubblicarsi sul Registro delle Imprese da parte della Cancelleria, il giorno successivo al deposito;
- c) nomina quale commissario giudiziale il dr. Riccardo Ghirelli;
- d) dispone come da separato provvedimento in relazione alla procedura competitiva, ai sensi dell'art. 163 bis l.f., per la alienazione della azienda.

Si comunichi alla parte.

Rovigo, 17 novembre 2015